



Martedì 16/05/2023

## **Spese mediche con e senza obbligo di tracciabilità**

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

La detrazione IRPEF (19%) degli oneri indicati nell'articolo 15 del Tuir, tra i quali rientrano le spese sanitarie, spetta se il pagamento è stato fatto con versamento bancario, postale o altri sistemi "ettracciabili". Fanno per<sup>2</sup> eccezione a questa regola le spese per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché quelle relative alle prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Ricordiamo che l'Agenzia Entrate ha già avuto occasione di chiarire che il requisito richiesto dalla norma sulla tracciabilità dei pagamenti, in vigore dal 1° gennaio 2020, non modifica i presupposti stabiliti per la detraibilità degli oneri dall'Irpef come, in particolare, l'effettivo sostenimento degli stessi. A prescindere dall'esecutore materiale del pagamento, l'onere si considera comunque sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa (fattura, ricevuta o documento commerciale).